

Indicazione: Al fine di agevolare la leggibilità si utilizza la forma maschile per entrambi i sessi. Laddove giustificato dal contesto, il singolare comprende il plurale e viceversa.

1. Ambito di applicazione

I presenti termini generali disciplinano il rapporto contrattuale tra il cliente e la bank zweiplus sa («banca»). Trovano applicazione, in aggiunta, i «termini per le operazioni di pagamento e per le operazioni in strumenti finanziari» e «il regolamento di deposito». In caso di contraddizione prevalgono accordi e regolamenti particolari previsti per prodotti o servizi (ad es. richieste di apertura di prodotti, condizioni speciali). Nella misura in cui non sussistesse una regolamentazione contrattuale, valgono per le attività di borsa, in divise e in merci le usanze della rispettiva piazza commerciale.

La banca tratta tutti i clienti come clienti privati ai sensi della Legge federale sui servizi finanziari svizzera («LSerFi»).

2. Diritto di disposizione

L'elenco dei rappresentanti autorizzati, così come inviata dal cliente alla banca per iscritto, è valido fino a che non intervenga una revoca o modifica scritta, nonostante iscrizioni contrastanti nei registri di commercio o pubblicazioni contrastanti e nonostante cambiamenti o limitazioni richiesti dalla legge.

Qualora un rapporto commerciale sia stato aperto per una pluralità di persone, ciascuna di esse può, in via disgiunta, disporre, salvo quanto convenuto contrariamente con la banca per iscritto.

3. Verifica dell'identità e della firma

La banca verifica l'identità del cliente e/o dei suoi rappresentanti, raffrontando la firma ricevuta (o le firme ricevute) con quelle depositate presso la banca. La banca non è tenuta, ma ha comunque la facoltà, di effettuare un'ulteriore verifica della legittimità.

Il cliente è tenuto ad adottare appropriate misure precauzionali al fine di ridurre il rischio di frodi o di accessi non autorizzati. In particolare, il cliente è tenuto a mantenere segreti i codici di accesso e a conservare i propri documenti bancari in adeguata sicurezza, al fine di prevenire accessi illegittimi di terzi alle informazioni.

È a carico del cliente qualsiasi danno subito a causa di frodi, accessi non autorizzati o mancanza di diritti a disporre.

4. Incapacità di agire, morte, insolvenza

La banca deve essere informata tempestivamente in caso di morte, dichiarazione di scomparsa, incapacità ad agire, insolvenza o inabilità del cliente o dei suoi rappresentanti.

Se il cliente muore, diviene insolvente, o la banca avesse motivo di mettere in dubbio la capacità di agire del cliente, quest'ultima può richiedere dei documenti ai fini di una verifica del diritto di fornire informazioni e/o di disposizione (ad es. certificato ereditario, certificato medico) ed eventualmente la rispettiva traduzione in una lingua di corrispondenza della banca. I costi per tale fornitura e la traduzione dei documenti sono a carico del cliente.

Se si verifica un danno a seguito della verifica del diritto di fornire informazioni e/o di disposizione, risp. della capacità di agire, esso sarà a carico del cliente.

5. Informazioni personali

Il cliente è responsabile di fornire alla banca informazioni personali accurate, complete e corrette su se stesso ed eventuali aventi diritto economici e rappresentanti (ad es. nome, indirizzo, istruzioni di spedizione, conoscenze ed esperienze, condizioni

finanziarie, obiettivi di investimento, status fiscale statunitense). Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla banca qualsiasi modifica di tali informazioni. In caso contrario, la corretta erogazione dei servizi da parte della banca può diventare impossibile (ad es. prevenzione di patrimoni in assenza di contatti e non rivendicati, corretto svolgimento delle verifiche di adeguatezza e idoneità).

6. Comunicazioni della banca

Le comunicazioni della banca (compresi gli estratti conto e di deposito) s'intendono come debitamente consegnate al cliente se inviate all'ultimo indirizzo fornito dal cliente o, se nell'interesse del cliente, a un altro indirizzo. La data dell'invio coincide con la data che figura sulle copie delle comunicazioni in possesso della banca.

Nel caso in cui vi fosse più di un titolare di una relazione commerciale, è sufficiente che le comunicazioni della banca siano trasmesse a uno dei titolari, individuato dalla banca a propria discrezione. Ciascuno dei clienti autorizza irrevocabilmente gli altri ai fini della ricezione di tali comunicazioni.

In assenza di istruzioni per l'invio della corrispondenza, l'indirizzo della sede legale della banca è considerato come l'indirizzo ai fini della consegna. In tali casi, o nel caso in cui la corrispondenza non possa essere consegnata al cliente all'ultimo indirizzo fornito da quest'ultimo, la banca è autorizzata a trattenere tale corrispondenza, così come qualsiasi comunicazione successiva, e le regole che disciplinano la trattenuta della corrispondenza si applicano (incluse le relative commissioni) fino a che la banca viene informata dal cliente, per iscritto, di un valido indirizzo per l'invio della corrispondenza.

Qualora il cliente abbia fissato il proprio indirizzo per la corrispondenza presso gli uffici della banca («fermo banca»), tale corrispondenza s'intende consegnata al cliente alla data di emissione. La corrispondenza rimane in custodia presso la banca in forma cartacea o elettronica, previo addebito dei costi. In casi eccezionali la banca ha la facoltà, ma non è tenuta, a contattare direttamente il cliente, ad es. tramite la posta, il telefono e l'e-mail. Ciò vale in particolare qualora si possa ritenere che sia nell'interesse del cliente, in caso di violazione da parte del cliente dei suoi obblighi, al fine di esercitare i diritti della banca nei confronti del cliente, o qualora la banca abbia un obbligo in tal senso in virtù della legge applicabile. A tal fine, il cliente solleva espressamente la banca da qualsiasi obbligo di confidenzialità e prende atto espressamente che è a proprio carico qualsiasi danno che può derivare dalla presa di contatto da parte della banca.

La banca è autorizzata a distruggere la corrispondenza e gli altri documenti custoditi per conto del cliente dopo il periodo previsto da norme imperative.

7. Impartizione di istruzioni, ordini, altre comunicazioni

Salvo diversi accordi scritti, tutte le istruzioni, gli ordini e le altre comunicazioni del cliente o dei suoi rappresentanti nei confronti della banca devono essere spediti in forma scritta e debitamente sottoscritti. Tuttavia, la banca può, ma non ha l'obbligo, di accettare ordini, ecc. in un'altra forma (ad es. telefono, fax o e-mail). La banca è autorizzata, ma non è obbligata, a comunicare con il cliente avvalendosi dei predetti mezzi di comunicazione, qualora il cliente abbia fornito alla banca i rispettivi dati per il contatto nel formulario di apertura o in un altro modo. La medesima regola si applica qualora il cliente contatti la banca avvalendosi dei predetti mezzi di comunicazione nel corso del rapporto commerciale.

Comunicando alla banca un numero di telefono (cellulare/rete fissa), il cliente accetta che la banca

lo contatti a tale numero di telefono senza dover nascondere il numero di telefono della banca e possa lasciare eventualmente un messaggio su un combox o una segreteria telefonica. Il cliente è consapevole del fatto che, in questo modo, terzi saranno in grado di trarre conclusioni sul rapporto d'affari del cliente con la banca. In questo senso il cliente esonera la banca dall'obbligo di rispettare il segreto bancario.

Il cliente prende atto e accetta che l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, in particolare l'e-mail, Internet, il telefono o il fax, possa non essere sicuro e che le comunicazioni o trasferimenti di dati potrebbero essere inoltrati attraverso reti di comunicazione o fornitori di servizi stabiliti al di fuori della Svizzera. Le comunicazioni e i dati potrebbero essere intercettati o ascoltati e sono potenzialmente accessibili a soggetti terzi. Pertanto è eventualmente possibile per soggetti terzi avere conoscenza della relazione contrattuale in essere tra il cliente e la banca e visionare il contenuto di tali comunicazioni. Il cliente libera la banca di ogni responsabilità al riguardo.

La banca esegue generalmente gli ordini di acquisto e di vendita del cliente su base giornaliera. Tuttavia, ha il diritto di combinare gli ordini di acquisto e di vendita di vari clienti e di trasmetterli in borsa come ordine collettivo. Ciò può comportare che gli ordini del cliente non vengano eseguiti immediatamente in borsa. La banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nell'esecuzione degli ordini. Il cliente non riceve alcun interesse attivo per il periodo che intercorre tra il ricevimento del pagamento e l'investimento.

La banca ha il diritto di sospendere gli ordini non chiari fino a quando non ha ricevuto chiarimenti scritti dal cliente. La banca non è tenuta a eseguire ordini per i quali non sono disponibili una copertura, risp. dei limiti di credito. In presenza di più ordini del cliente, il cui importo totale supera il suo patrimonio disponibile o il credito a lui concesso, la banca può determinare a propria discrezione quali ordini devono essere eseguiti in tutto o in parte, indipendentemente dalla data o dall'ora di ricezione.

Se subentrasse una perdita dovuta alla mancata o ritardata esecuzione di ordini, ecc., la banca è responsabile solo per la perdita di interessi, a meno che il cliente non abbia espressamente informato per iscritto e in tempo utile la banca del rischio di un'ulteriore e probabile perdita.

8. Conversazioni telefoniche

Il cliente è a conoscenza e accetta che la banca può, in qualsiasi momento e senza alcuna previa comunicazione, registrare e conservare registrazioni di conversazioni telefoniche con il cliente o i suoi rappresentanti a fini di documentazione. Il cliente qui conferma che il proprio consenso si applica a ogni soggetto autorizzato a contattare la banca per suo conto e che il cliente ha informato debitamente tali soggetti di tali previsioni. In caso di procedimenti giuridici, amministrativi o di altra natura, così come in caso di pretese contrattuali o di altro tipo, la banca si riserva il diritto di utilizzare tali registrazioni come prova.

9. Errori di trasmissione, malfunzionamenti di sistema

È a carico del cliente qualsiasi perdita derivante dall'uso, da parte dello stesso, di suoi rappresentanti o della banca, di qualsiasi mezzo di comunicazione, quali la posta, il servizio del corriere, il telefono, il fax, Internet, l'e-mail o qualsiasi altro servizio di recapito o sistema elettronico di trasmissione di dati, in particolare a seguito della distruzione, smarrimento, lesione, ritardo, fraintendimento, incomplettezza, danneggiamento, manipolazione, modificazione, falsificazione, duplicazione

di copie, malfunzionamenti di sistema, interruzioni d'operatività, disagio o sospensione.

10. Reclami per ordini, operazioni, estratti

Eventuali reclami relativi all'esecuzione o alla non esecuzione di ordini o comunicazioni di qualsiasi tipo, o di azioni della banca, dovranno essere promossi dal cliente prontamente per iscritto, in ogni caso entro 20 giorni lavorativi dall'impartizione del mandato, risp. dall'esecuzione dell'operazione da parte della banca. Altrimenti l'ordine, ecc. si riteranno approvati da parte del cliente.

I reclami connessi agli estratti conto o di deposito, incluse le notifiche di titoli contabili iscritti in un conto deposito, devono essere inoltrati nei confronti della banca per iscritto entro 20 giorni lavorativi a partire dalla data di spedizione degli estratti conto, ecc. Qualora non sia stato proposto alcun reclamo entro tale termine, tali estratti conto, ecc. s'intendono come accettati dal cliente. L'accettazione esplicita o implicita di un estratto conto, ecc. implica l'accettazione di tutti gli altri aspetti indicati negli stessi e delle eventuali riserve della banca.

Se la banca non fornisce una notifica, operazione o estratto attesi, il reclamo dev'essere presentato non appena il cliente avrebbe dovuto ricevere la notifica, ecc. dopo il normale svolgimento delle attività commerciali e il consueto termine di consegna.

Qualora il cliente disponga affinché la corrispondenza sia trattenuta presso gli uffici della banca (fermo banca), il cliente è esclusivamente responsabile di ottenere gli estratti conto e le ulteriori comunicazioni. Sono esplicitamente esclusi i reclami del cliente qualora sia stato informato in ritardo.

Il cliente sopporta ogni danno risultante da reclami tardivi.

11. Conti in valuta estera

La banca mantiene in essere investimenti nella valuta corrispondente al saldo a credito del cliente in valuta estera. Tali investimenti sono effettuati dalla banca a proprio nome, ma per conto e a rischio del cliente, con istituti di credito ritenuti affidabili, sia all'interno, sia all'esterno della zona valutaria in questione. Ogni rischio economico e giuridico e ogni conseguenza in cui possono incorrere i fondi della banca nella rispettiva valuta o investimento sono a carico del cliente in proporzione alla rispettiva quota, in particolare i rischi connessi con pretese e restrizioni legali o regolamentari, scenari politici, obblighi fiscali e altri obblighi, così come ogni rischio di inadempimento della banca corrispondente, per qualsivoglia ragione.

La banca può in qualsiasi momento adempiere ai propri obblighi nei confronti del cliente, cedendo corrispondenti quote del proprio credito in valuta estera o allocando il proprio credito presso una società del gruppo, un istituto di credito corrispondente o una banca designata dal cliente. In aggiunta, la banca potrà in qualsiasi momento adempiere ai propri obblighi nei confronti del cliente riguardo alla valuta estera emettendo assegni. Il cliente può disporre delle somme sul proprio conto in valuta estera mediante bonifico. Altre forme di erogazione sono ammesse per il cliente previo consenso scritto della banca.

I trasferimenti a credito e a debito di somme in valuta estera possono essere eseguiti fondamentalmente nella valuta del conto di volta in volta interessato o, a scelta della banca, in franchi svizzeri. Tutte le conversioni hanno luogo ai tassi di cambio stabiliti dalla banca.

Per valute estere s'intendono tutte le valute diverse dal franco svizzero.

12. Assegni, cambiali, titoli analoghi

Qualora assegni, cambiali o altri titoli consegnati a fini di pagamento (o sconto) non siano pagati, nel caso i relativi importi non siano liberamente disponibili, o, per ragioni giuridiche, la banca fosse tenuta a rimborsare somme precedentemente incassate,

essa può addebitare al cliente le somme precedentemente accreditate. La medesima previsione si applica qualora assegni già onorati dalla banca, ecc. risultino successivamente essere stati smarriti o rubati, falsificati o altrimenti oggetto di frode. La banca mantiene ogni diritto relativo alle cambiali e agli assegni e gli altri diritti di pagamento integrale degli importi incorporati negli assegni, ecc., così come i diritti accessori, maturati nei confronti del relativo debitore, finché i rispettivi importi dovuti non saranno integralmente pagati. Le procedure d'incasso e di sconto sono disciplinate dalle regole stabilite dall'Associazione Svizzera dei Banchieri.

La banca non può essere ritenuta responsabile per la produzione temporale o il deposito di opposizioni in relazione a cambiali e a titoli analoghi in località senza sufficiente rappresentazione bancaria (centri secondari), o in relazione a cambiali o titoli analoghi con brevi termini di scadenza. La raccolta di dichiarazioni d'accettazione per il cliente è svolta dalla banca senza che la stessa possa essere ritenuta responsabile, anche nei casi in cui sono addebitate commissioni e spese per tali attività. Le coperture delle tratte emesse presso la banca e delle cambiali pagabili presso la banca devono essere in possesso della banca non oltre la sera del giorno precedente la data di pagamento.

È a carico del cliente qualsiasi danno derivante dallo smarrimento, dall'uso fraudolento o dalla falsificazione di assegni, ecc.

13. Carte di credito

Ogni qualvolta il cliente ordina una carta di credito, lo stesso prende atto e accetta che la banca può rivelare e fornire all'istituto di emissione della carta di credito informazioni bancarie e personali relative al cliente, al titolare della carta e al beneficiario economico dei valori patrimoniali. Il cliente solleva la banca da qualsiasi responsabilità connessa con la conservazione e il trattamento di tali informazioni da parte dell'istituto d'emissione della carta di credito, confermando di aver preso atto e di accettare i termini e le condizioni applicate dal medesimo istituto.

14. Servizi e strumenti finanziari

Execution only: in assenza di un contratto scritto di gestione patrimoniale o di consulenza in materia d'investimento tra la banca e il cliente, la banca non ha alcun obbligo di fornire un servizio di gestione patrimoniale o di consulenza d'investimento. Il cliente prende ogni decisione d'investimento in riferimento ai suoi valori patrimoniali per proprio conto e si assume ogni responsabilità a essa conseguente. Il cliente prende atto che la banca non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi decisione d'investimento assunta dal cliente, né per qualsiasi conseguenza finanziaria, legale, fiscale o di altra natura derivante dagli investimenti effettuati. Il cliente prende atto che la banca non esegue alcuna verifica di adeguatezza o idoneità.

Consulenza in materia di investimenti: nella misura in cui la banca erogasse dei servizi di consulenza in materia di investimenti per il cliente, per tali servizi valgono le seguenti disposizioni:

- Salvo diverso accordo scritto, la consulenza in materia di investimenti della banca è basata sulle transazioni e non sul portafoglio, vale a dire che la banca non tiene conto dell'intero portafoglio del cliente quando fornisce la propria consulenza in materia di investimenti.
- La banca può assistere il cliente a titolo di consulenza, fornendogli informazioni e raccomandazioni sulle possibilità di investimento. A tal fine, la banca si basa su informazioni e fonti che considera affidabili. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità o garanzia per la loro accuratezza o completezza o per il raggiungimento di un particolare risultato di investimento o successo finanziario.

c. Il cliente prende atto e accetta di assumersi ogni responsabilità derivante dalle proprie decisioni di investimento e per ogni conseguenza finanziaria, legale e di altra natura derivante da tali decisioni. In particolare, eventuali servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dalla banca a favore del cliente non tengono in considerazione le implicazioni fiscali delle decisioni d'investimento o la situazione fiscale generale in cui il cliente si trova. Il cliente prende atto che la banca non si assume alcuna responsabilità per gli effetti sulla posizione fiscale del cliente delle decisioni d'investimento da questo effettuate.

d. Il cliente si impegna a effettuare direttamente la sorveglianza dei propri investimenti. La banca non ha alcun obbligo di sorvegliare tali investimenti o di richiamare l'attenzione del cliente su nuove circostanze riguardanti gli investimenti. In particolare, la banca non ha alcun obbligo di adottare decisioni riguardo agli attivi oggetto d'investimento, o di assumere qualsiasi iniziativa riguardo agli investimenti o alla liquidazione degli attivi. Tale principio si applica altresì a eventuali situazioni eccezionali (quali, ad es., situazioni di elevata volatilità del mercato, imminente fallimento di emittenti).

Gestione patrimoniale: nel caso di un ordine scritto di gestione patrimoniale tra la banca e il cliente, il compito della banca si limita alla fedele e attenta esecuzione del contratto e all'investimento dei valori patrimoniali nell'ambito della strategia d'investimento scelta dal cliente. La banca non si assume alcuna garanzia né responsabilità per il conseguimento di un determinato risultato di investimento o di un determinato successo finanziario.

Altri servizi: in generale, la banca non fornisce una consulenza fiscale, pensionistica, assicurativa o legale di alcun tipo. I clienti sono tenuti a consultare esperti indipendenti in materia.

Strumenti finanziari: la negoziazione di strumenti finanziari comporta diversi rischi. Tali rischi possono variare notevolmente a seconda dello strumento finanziario. In particolare, devono essere menzionati i seguenti rischi:

- Rischio di variazione dei corsi / rischio di ribasso dei prezzi dei titoli;
- Rischio di credito (rischio di inadempienza, risp. rischio di insolvenza) dell'emittente;
- Rischio di cambio e relativo ai tassi d'interesse;
- Rischio di liquidità, risp. rischio di sospensione della vendita/del rimborso (mancanza di negoziabilità);
- Rischio di perdita totale.

Anche gli investimenti in strumenti finanziari con un rendimento potenziale più elevato sono associati a rischi maggiori rispetto agli investimenti in strumenti finanziari con un rendimento potenziale inferiore. Il prezzo degli strumenti finanziari è soggetto a fluttuazioni sul mercato finanziario, sulle quali la banca non ha alcuna influenza. Gli utili conseguiti in passato (ad es. interessi, dividendi) e gli incrementi di valore ottenuti non sono indicatori degli utili o degli incrementi di valore futuri. Ulteriori informazioni sono contenute nell'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione svizzera dei banchieri (versione attuale disponibile sul sito Web della banca; una copia sarà inviata per posta su richiesta) e nei documenti informativi sugli strumenti finanziari (ad es. foglio informativo di base, prospetto, rapporto annuale; la versione attuale può essere richiesta all'offerente dello strumento finanziario in questione e alla banca, se la banca non mettesse a disposizione di propria iniziativa il documento informativo).

15. Diritto di pegno e diritto di compensazione

Il cliente costituisce a favore della banca un diritto di pegno su tutti i propri attivi e diritti depositati sui suoi conti e depositi intrattenuti presso la banca o

comunque presso gli stabilimenti della banca o in qualunque altro luogo al quale la banca ha accesso, ivi inclusi i diritti detenuti dalla banca per conto del cliente, così come per tutte le pretese che il cliente ha o potrà avere in futuro nei confronti della banca. Il presente diritto di pegno garantisce tutte le pretese, attuali, future o potenziali, che la banca può avere nei confronti del cliente, indipendentemente dalle rispettive date di scadenza o le valute in cui essi sono espresse, ivi inclusi i diritti della banca in relazione a finanziamenti o linee di credito, con o senza apposita garanzia. Nel caso di titoli che non siano a nome del portatore, sono quivi ceduti alla banca.

Quando il cliente è in mora, la banca può decidere, a propria discrezione e indipendentemente da eventuali operazioni a termine in essere, di liquidare gli attivi o i diritti in pegno, attraverso la procedura di esecuzione forzata oppure (se permessa dalla legge applicabile) mediante vendita privata o vendita sul mercato senza ulteriori formalità e senza obbligo di notificarlo in anticipo al cliente. La banca si riserva di promuovere le proprie istanze nei confronti del cliente individualmente, attivando, cioè, il recupero coattivo del proprio credito, attraverso un procedimento esecutivo, e il cliente rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi eccezione concernente la realizzazione preferenziale del pegno. Ai fini del realizzo degli attivi e dei diritti pignorati, la banca ha titolo ad acquisire tali attivi o diritti in proprio conto o per conto di soggetti terzi.

Le previsioni di cui alla presente cifra 15 si applicano anche nel caso in cui il cliente non soddisfa una richiesta di copertura o una richiesta d'integrazione del margine da parte della banca.

La banca ha il diritto per compensare, in qualsiasi momento, qualsiasi diritto o pretesa del cliente nei confronti della stessa con qualsiasi diritto o pretesa maturata dalla banca in connessione con il proprio rapporto contrattuale con il cliente.

La banca può far valere i suoi diritti e le sue pretese anche singolarmente. La banca può esercitare ciascuno di tali diritti o pretese direttamente, indipendentemente dalla natura dei crediti, dalla data di scadenza e dalla valuta.

Nel caso in cui il cliente detiene più conti presso la banca, tali conti costituiscono un unico conto e la banca può, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, compensare i saldi dei conti, selezionando, a propria discrezione, i conti da coprire attraverso il meccanismo della compensazione o sui quali la banca esercita il proprio diritto di pegno.

16. Concessione di crediti

La banca può, a propria discrezione, concedere al cliente, un credito nella forma offerta di volta in volta dalla stessa. In linea generale, l'importo del finanziamento non può in alcun caso eccedere il valore finanziabile/il valore degli attivi costituiti in pegno dal cliente o da un terzo a favore della banca, così come calcolato, in via discrezionale, dalla medesima banca. Il tasso d'interesse è stabilito dalla banca in accordo con i tassi e le tariffe applicate al proprio interno, di volta in volta, o in base ai tassi che sono oggetto d'accordo tra la banca e il cliente per iscritto. La banca non versa alcun interesse al cliente in relazione a finanziamenti erogati (ad es. nel caso degli interessi negativi). Salvo eventuali specifici accordi scritti tra la banca e il cliente, le linee di credito sono accordate dalla banca al cliente a tempo indeterminato, e sono revocabili in qualsiasi momento dalla banca, senza alcun obbligo di comunicarlo in anticipo per iscritto al cliente.

Gli scoperti di conto sono consentiti solo nell'ambito di un corrispondente contratto di credito. La banca è autorizzata ad addebitare gli interessi abituali.

17. Giorni di riposo e festivi

Si applicano le norme locali, nazionali e internazionali in materia di giorno di riposo e festivi delle ban-

che e delle borse. Il sabato è considerato giorno festivo a livello statale in tutte le transazioni commerciali.

18. Valori patrimoniali privi di contatti e dormienti

Nel caso in cui i contatti con il cliente risultino interrotti (cioè attivi senza contatti con il cliente) o sia trascorso il periodo previsto dalla normativa applicabile dalla data dell'ultimo contatto (cioè attivi dormienti), la banca compie ragionevoli sforzi per ripristinare i contatti, quand'anche il cliente ha dato istruzione di non essere contattato. Qualora le successive indagini della banca non diano luogo a risultati apprezzabili, la normativa regolamentare vigente impone che la banca adotti le iniziative opportune per salvaguardare gli interessi del cliente, quali, a titolo di esempio, compilare un inventario degli attivi del cliente, contrassegnarli specialmente e dare notizia al centro esterno di contatti ufficiale per gli attivi privi di contatti. Ove la dormienza si protragga per un periodo previsto dalla legge, gli attivi dormienti, in linea con la disciplina regolamentare applicabile, sono divulgati pubblicamente e, liquidati, nella misura in cui gli aventi diritto non facciano giungere delle comunicazioni per tempo. Tutti i proventi netti derivanti da tale liquidazione sono trasferiti alle Autorità, restando inteso che qualsiasi pretesa o rivendicazione dei beneficiari diventa nulla.

Le commissioni ordinarie e le spese addebitate dalla banca continuano a essere addebitate sul conto, anche nel caso in cui questo sia privo di contatti con il cliente o dormiente. Un'ulteriore commissione e i costi e le spese sostenuti in occasione delle indagini condotte per ripristinare i contatti con il cliente, o in relazione alla procedura di amministrazione speciale e sorveglianza degli attivi privi di contatti con il cliente o degli attivi dormienti possono essere addebitati sul conto.

La banca ha diritto di chiudere le relazioni commerciali prive di contatto o dormienti qualora evidenzino un saldo negativo, o il cui saldo non sia sufficiente a coprire le commissioni ricorrenti e i costi.

Ulteriori informazioni sul trattamento degli averi senza contatto e dormienti presso le banche svizzere sono contenute nelle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (la versione attuale è disponibile sul sito Web della banca; una copia sarà inviata per posta su richiesta).

19. Segreto bancario svizzero, trasmissione dei dati

La legge applicabile obbliga la banca, i suoi collaboratori, agenti e consulenti finanziari o gestori patrimoniali (comprese le loro organizzazioni e i terzi coinvolti) a trattare le relazioni d'affari e le transazioni del cliente in modo confidenziale. Il cliente solleva la banca, suoi collaboratori, agenti, agenti e consulenti finanziari o gestori patrimoniali (comprese le loro organizzazioni e i terzi coinvolti) dal segreto bancario in suo nome o a nome di tutti i titolari diretti e indiretti e degli aventi diritto economici relativamente ai valori patrimoniali, dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, e da ogni altro obbligo contrattuale o legale di confidenzialità, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente necessario: (a) per eseguire ordini del cliente (a titolo di esempio, ordini connessi a operazioni di pagamento o in strumenti finanziari); (b) per fornire una consulenza al cliente, risp. rendere redditizio il suo rapporto commerciale; (c) per eseguire attività amministrative legate agli attivi depositati presso la banca; (d) per assicurare la conformità a ogni altro obbligo di rivelazione e di dichiarazione che risulti applicabile (come descritto alla cifra 20); (e) in virtù di qualsiasi procedimento giudiziale, amministrativo o di altra natura, ovvero in relazione a pretese contrattuali o di altro tipo promosse dal cliente o da terzi nei confronti della banca; e/o (f) per rendere

possibile che la banca così come eventuali società a questa collegate o terzi coinvolti possano tutelare i propri legittimi interessi e, in particolare, garantire o riscuotere qualsiasi diritto o pretesa della stessa banca, e per rendere possibile che la banca possa recuperare qualsiasi titolo o garanzia del cliente o di terzi, ovvero in caso di contestazioni formulate nei confronti della banca in Svizzera o altrove.

Il cliente prende atto, inoltre, che, qualora, nello svolgimento dei rapporti con la banca, servizi (quali la consulenza d'investimento o la gestione di patrimoni) sono prestati da società collegate alla banca, in Svizzera o altrove, o qualora il cliente autorizzi tali soggetti a fornire istruzioni e a inoltrare ordini alla banca per conto dello stesso cliente, le informazioni protette dai vincoli di confidenzialità possono essere rivelate a società o Autorità stabilite al di fuori del territorio svizzero. Nella misura in cui ciò avvenga, il cliente solleva la banca e ogni società collegata dal rispetto dei vincoli di confidenzialità.

Il cliente dichiara di essere consapevole del fatto che la legge e le disposizioni applicabili o i trattati prevedono eccezioni, nei quali il segreto bancario non si applica.

Il cliente prende atto e accetta che la banca utilizza mezzi di comunicazione elettronici (ad es. e-mail, Internet, telefono, fax) per la trasmissione di dati, che questi ultimi possono non essere sicuri e che la comunicazione o la trasmissione di dati attraverso reti di comunicazione o fornitori di servizi all'estero può essere instradata, intercettata e ascoltata e può essere accessibile a terzi. Può quindi essere possibile per dei terzi venire a conoscenza del rapporto d'affari del cliente con la banca e visionare il contenuto della comunicazione. Il cliente solleva la banca da ogni responsabilità al riguardo.

20. Compliance, obblighi di divulgazione e notifica

Il cliente s'impegna a osservare, ed è responsabile dell'osservanza da parte dei propri rappresentanti e beneficiari economici, le leggi e i regolamenti vigenti in Svizzera e altrove, in modo particolare l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti fiscali nei rispettivi domicili fiscali, oltre che di dichiarare i beni patrimoniali detenuti presso la banca e degli utili conseguiti con gli stessi.

La banca può intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta appropriata per assicurare la conformità alle regole e agli obblighi previsti a livello di compliance in tema di prevenzione delle frodi, riciclaggio, abuso d'ufficio, evasione fiscale e implementazione di sanzioni. Ciò può implicare indagini, la non esecuzione di ordini, la non accettazione di fondi o valori patrimoniali o il blocco del rapporto commerciale. Il cliente si fa carico dell'eventuale danno derivante da provvedimenti in materia di compliance. Nella misura in cui l'osservanza delle leggi in Svizzera e altrove, da parte della banca, dipendesse dalla collaborazione del cliente, quest'ultimo deve prestare assistenza alla banca, su richiesta di quest'ultima.

Il cliente prende atto e accetta che, nella prestazione dei servizi di custodia o nell'attività di commercio avente a oggetto attivi in custodia, la banca può essere tenuta a rilevare, o a rendere oggetto di dichiarazione: (i) determinati dati personali, inclusa, particolarmente, l'identità/il nominativo registrato, l'indirizzo (o gli indirizzi)/la sede e la data di nascita o di costituzione del cliente e di qualsiasi detentore diretto o indiretto e/o beneficiario economico degli averi, e (ii) la titolarità di tali averi (congiuntamente, i «dati personali»).

Il cliente prende atto e accetta che la banca, qualsiasi società collegata o sub-depositario, e il depositario centrale possano utilizzare e archiviare i dati personali in modo centrale, o externalizzare le funzioni di back-office o i servizi informatici a prestatori di servizio esterni, in Svizzera o altrove. Di conseguenza, tali dati personali possono essere accessibili al di fuori della Svizzera. Il cliente prende atto e

accetta che tali informazioni debbano essere rivate ad Autorità estere o altrimenti trattate, nei termini imposti dalle leggi e dai regolamenti locali.

Il cliente autorizza espressamente la banca, ogni società correlata e i rispettivi incaricati, alla luce di quanto previsto sul piano giuridico, a discrezione della banca, a rivelare prontamente (e senza alcun obbligo di fornirne previa comunicazione) qualsiasi dato personale e il cliente solleva la banca, ogni società correlata, i rispettivi incaricati, così come qualsiasi terzo depositario, e il depositario centrale dai rispettivi obblighi di confidenzialità. Il cliente s'impegna a collaborare pienamente con la banca e a fornire ogni documento richiesto al fine di adempiere agli obblighi di informativa e di dichiarazione, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. La banca non è responsabile per qualsiasi danno patito dal cliente in relazione alla divulgazione di dati personali.

21. Procedimenti giudiziari, pretese nei confronti della banca

Nel caso di procedimenti giudiziari, amministrativi o di altra natura, nonché nel caso di pretese di natura contrattuale o di altro tipo pendenti o promossi nei confronti della banca, sia in Svizzera, sia altrove, nei quali la banca è coinvolta a causa del (o in connessione con il) cliente o dei beneficiari economici, il cliente e i relativi beneficiari economici sono tenuti a fornire assistenza alla banca, secondo richiesta di quest'ultima. La banca può trasmettere informazioni, dati personali o fornire qualsiasi documentazione relativa al cliente e ai beneficiari economici senza il consenso del cliente e senza alcun obbligo, per la banca, di informare o notificare tali circostanze al cliente, a condizione che vi è un rischio per la banca di essere soggetta a sanzioni o che la trasmissione di dette informazioni fosse considerata necessaria dalla banca al fine di tutelare i propri legittimi interessi o quelli di qualsiasi società correlata. Indipendentemente dal fatto che la banca sia esonerata da qualsiasi responsabilità, nell'ambito di detti procedimenti o in relazione alle dette pretese nei suoi confronti, il cliente è tenuto a indennizzare la banca e a rimborsare tutti i costi sostenuti dalla stessa e dalle società correlate coinvolte in relazione a detti procedimenti o nel contesto di dette pretese riguardanti il cliente e/o i beneficiari economici. Tali costi possono includere le sanzioni o le penalità imposte alla banca o a qualsiasi società a questa correlata, le spese legali, i costi derivanti dalla consultazione con esperti, gli altri costi relativi all'intervento di terzi, i costi interni, ecc.

22. Protezione dei dati

La dichiarazione in materia di protezione dei dati della banca fornisce informazioni sulla raccolta, l'utilizzo e la protezione dei dati personali del cliente da parte della banca e sui diritti del cliente a tale riguardo ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. L'attuale dichiarazione sulla protezione dei dati della banca è pubblicata sul sito Internet della banca. Il cliente può richiedere l'invio per posta di una copia della dichiarazione in materia di protezione dei dati.

23. Esternalizzazione di unità operative e di servizi (outsourcing)

La banca si riserva di esternalizzare, in tutto o in parte, determinate unità operative e/o servizi (ad es. i servizi connessi alle operazioni di pagamento, i servizi di gestione patrimoniale, i servizi di trattamento e di custodia di attivi in deposito, i servizi informatici) a favore di società collegate alla banca o ad altri soggetti terzi (nel complesso i «prestatori di servizi»), in Svizzera o altrove, in conformità ai regolamenti in materia di outsourcing. Tale esternalizzazione può rendere necessario il trasferimento di dati ai prestatori di servizi (compresi la rispettiva organizzazione e i terzi coinvolti).

Tutti i prestatori di servizi sono tenuti a osservare i rispettivi obblighi di confidenzialità.

24. Oneri, commissioni, interessi, imposte, spese

A fronte dei servizi prestati, la banca addebita una commissione, alle date stabilite dalla medesima banca, in conformità alle tariffe e ai prezzi applicabili. La banca si riserva il diritto di addebitare al cliente tutti i costi sostenuti dalla stessa a causa di attività o provvedimenti straordinari, ad es. i costi sostenuti per elaborare casi di decesso o contenziosi. La banca può inoltre addebitare costi che sono stati fatturati da soggetti terzi.

La banca ha il diritto di accreditare o addebitare su base periodica gli interessi, gli oneri, le commissioni, le spese e ogni altro costo sostenuto in relazione ai servizi prestati a valere sui conti o sui depositi detenuti dal cliente presso la banca. Nel caso in cui sul conto risultano fondi liquidi insufficienti, la banca può, senza darne previa notizia, coprire le spese maturate e gli altri costi sostenuti vendendo titoli o altri attivi. La banca, inoltre, può dedurre dai fondi detenuti sul conto del cliente o dagli interessi eventualmente maturati a favore del cliente o, altrimenti, addebitare sul conto qualsiasi importo dovuto a titolo di tassa, imposta alla fonte, dazio, spesa o altro onere applicabile attualmente o in futuro. Il cliente s'impegna a fornire alla banca qualsiasi informazione, documentazione o consenso che fossero necessari in relazione a tale tassa, imposta alla fonte, dazio, spesa e altro onere.

Le tariffe e i prezzi in vigore sono portati a conoscenza del cliente prima della stipula del contratto, risp. dell'erogazione dei servizi, per iscritto o in altro modo (in particolare mettendo a disposizione i moduli «Prezzi e tariffe»). La banca si riserva di modificare unilateralmente le commissioni, le tariffe e i tassi di interesse in qualsiasi momento e di introdurne di nuovi. La banca si riserva altresì il diritto di introdurre, risp. di variare unilateralmente gli interessi negativi (anche quando non le vengono computati interessi negativi). Tali modifiche delle commissioni, ecc., per cui il cliente si dichiara d'accordo, devono essere comunicate al cliente per iscritto o in altro modo adeguato (ad es. inserendole sul sito Web della banca o esponendole presso le sedi della banca o dei consulenti finanziari, risp. dei gestori patrimoniali).

25. Retrocessioni, conflitti d'interesse

Il cliente prende atto e accetta il fatto che la banca possa, nell'ambito della propria attività commerciale e nell'ambito della relazione d'affari con il cliente, ricevere e tenere commissioni (ad es. pagamenti di dividendi, provvigioni di distribuzione, provvigioni d'acquisto, ecc.), sconti o altre forme di compenso o benefici da soggetti terzi (inclusi soggetti correlati alla stessa banca), ad es. in connessione con l'acquisizione o la commercializzazione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e di prodotti strutturati.

La banca informerà il cliente delle basi di calcolo e degli intervalli delle retrocessioni nel modulo «Informazioni per i clienti» (versione attuale scaricabile su www.bankzweip-lus.ch/download-chfr, risp. www.cash.ch/services/downloads; su richiesta una copia verrà spedita per posta). Su richiesta, la banca comunicherà le retrocessioni che ha ricevuto da terzi in riferimento al cliente. La banca può addebitare al cliente le spese sostenute. Nei limiti consentiti dalla legge, il cliente rinuncia a ulteriori o più dettagliate informazioni e rendicontazioni delle attività in relazione alle retrocessioni.

Qualora la banca ottenga retrocessioni che, in assenza di una disciplina contrattuale, devono essere restituiti al cliente ai sensi dell'articolo 400 del Codice Svizzero delle Obbligazioni o ai sensi di altri regolamenti

applicabili, il cliente esplicitamente rinuncia a tale restituzione e prende atto che tali retrocessioni costituiscono parte integrante del compenso complessivo della banca a fronte dei servizi resi al cliente, e che, in assenza di tali pagamenti, il compenso accordato a favore della banca sarebbe superiore.

La banca può riconoscere retrocessioni a soggetti terzi, a fronte della prestazione di determinati servizi (in particolare, per la segnalazione di clienti e per la prestazione di servizi a favore degli stessi). Il cliente prende atto e accetta il fatto che solo il soggetto terzo (e non la banca) è responsabile della comunicazione di tali retrocessioni al cliente.

La banca si adopera per tutelare gli interessi dei propri clienti. La banca adotta le precauzioni appropriate per evitare conflitti di interesse o che i clienti siano svantaggiati dai conflitti d'interesse. Qualora non si possa escludere un danneggiamento nei confronti dei clienti, la banca è tenuta a comunicare loro i conflitti d'interesse (ad es. nel modulo «Informazioni per i clienti» e nei documenti di apertura dei prodotti).

26. Responsabilità della banca

La banca può essere ritenuta responsabile solo per danni diretti (con esclusione, dunque, dei danni indiretti e del lucro cessante) causati al cliente dalla banca con dolo o con grave negligenza, fermo restando che spetta al cliente di provare che la banca ha violato il proprio dovere nei confronti del cliente e non ha osservato la diligenza abituale del settore di riferimento. Quivi viene quindi generalmente esclusa la responsabilità della banca per una lieve inadempienza.

La banca non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato da circostanze al di fuori della sfera d'influenza della stessa, quali eventi di forza maggiore, eventi di catastrofe naturali, eventi bellici o assimilabili, casi di protesta civile, sanzioni o disposizioni governative, incidenti, ivi inclusi eventi atmosferici, terremoti o incendi, influssi del clima, eventi legati ai campi magnetici e circostanze analoghe.

La banca non assume alcuna responsabilità riguardo a conti che il cliente detiene, o ha detenuto, presso altre banche o altri intermediari finanziari e dai quali il cliente ha trasferito o trasferirà averi sul conto intrattenuto presso la banca. Per quanto occorrente, il cliente rinuncia, esonera e solleva la banca e ogni società correlata in riferimento a qualsiasi pretesa attuale, futura o potenziale dello stesso cliente derivante da, o connessa con, conti che il cliente detiene, o ha detenuto, presso altre banche o altri intermediari finanziari e dai quali il cliente ha trasferito o trasferirà averi sul conto intrattenuto presso la banca.

Se la banca coinvolge terzi nella fornitura di servizi, è responsabile solo per la diligenza nella scelta e nell'impartizione di istruzioni a tali terzi. I consulenti finanziari o gestori patrimoniali, con i quali la banca collabora se necessario, sono giuridicamente ed economicamente indipendenti ed erogano i loro servizi come prestazioni indipendenti. Quivi viene esclusa qualsiasi responsabilità della banca per i consulenti finanziari o i gestori patrimoniali (comprese le loro organizzazioni e i terzi coinvolti) e i loro servizi.

27. Modifiche alle condizioni generali e ulteriori disposizioni

La banca si riserva di modificare, in qualsiasi momento, le presenti condizioni generali, le condizioni di contratto per le operazioni di pagamento e le transazioni in strumenti finanziari e il regolamento di deposito, così come ogni altro regolamento della banca contenente la disciplina del rapporto contrattuale con il cliente (ad es. condizioni speciali). Tali modifiche sono comunicate al cliente per iscritto o con un'altra modalità appropriata, e si intendono accet-

tate dal cliente salvo che non viene depositata una contestazione scritta entro quattro settimane dalla data di consegna; in ogni caso, la modifica s'intende accettata dal cliente al momento del primo utilizzo del servizio da parte dello stesso. Ove il cliente si opponesse a tali modifiche, la banca può estinguere il rapporto contrattuale con il cliente con effetto immediato.

28. Variazione e limitazione dell'offerta

La banca può modificare, limitare o porre fine alla propria offerta in qualsiasi momento. In tal caso, la banca informa i clienti interessati per iscritto o con altri mezzi appropriati.

La banca non offre alcun rapporto d'affari a soggetti imponibili negli Stati Uniti d'America («USA»). Non è possibile ordinare un indirizzo di corrispondenza negli Stati Uniti o far effettuare trasferimenti regolari negli USA. Il cliente si farà carico del danno della banca a causa di informazioni errate sulla sua posizione fiscale negli USA.

29. Apertura, durata e risoluzione del rapporto commerciale e prodotti

La banca si riserva il diritto di rifiutare le richieste di apertura di una relazione d'affari o di prodotti senza indicarne i motivi. Un rapporto giuridico tra la banca e il cliente non potrà essere instaurato fino a quando la banca non avrà accettato la relativa richiesta.

Di norma, i contratti tra la banca e i clienti sono stipulati a tempo indeterminato e non vengono meno al momento del decesso, dell'incapacità di agire o dell'insolvenza dei clienti.

Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, la banca o il cliente possono, a propria discrezione, senza obbligo di giustificare tale decisione, estinguere per iscritto il rapporto contrattuale o singoli prodotti, risp. contratti in qualsiasi momento e con effetto immediato. In particolare, la banca può, in qualsiasi momento e con effetto immediato, cancellare la disponibilità di eventuali affidamenti o risolvere qualsiasi finanziamento erogato al cliente, nel qual caso il residuo importo dev'essere immediatamente rimborsato alla banca. Con la risoluzione del rapporto commerciale, tutti i prodotti vengono chiusi. La risoluzione di un prodotto o di un contratto non comporta la risoluzione del rapporto commerciale.

Qualora il cliente, a seguito della scadenza di un termine adeguato stabilito dalla banca, non notifica a quest'ultima dove devono essere trasferiti gli averi e il saldo attivo giacenti presso la banca, questa può depositare gli averi per conto del cliente, liquidarli oppure, in caso di attivi illiquidi o di titoli di società insolventi, assumere che il cliente vi abbia rinunciato in via implicita. La banca può depositare i proventi e il saldo attivo in base alle istruzioni fornite dal Tribunale (liberandosi, così, da ogni obbligo nei confronti del cliente), oppure può inviare un as-

segno, in una valuta stabilita dalla banca, all'ultimo indirizzo noto del cliente.

Fintantoché le pretese della banca nei confronti del cliente non sono state integralmente regolate, l'estinzione del rapporto contrattuale non dà luogo alla sospensione degli interessi stabiliti contrattualmente, delle spese, delle remunerazioni e degli altri costi accumulati o degli interessi di mora. La medesima previsione si applica alle garanzie, generali o speciali, emesse a favore della banca e al diritto di pegno e al diritto di compensazione della banca. I paragrafi 19, 20, 21, 25, 26 e 30 restano applicabili anche dopo l'estinzione del rapporto contrattuale.

30. Diritto applicabile, foro competente

Ogni rapporto tra il cliente e la banca è disciplinato dal **diritto materiale svizzero**.

Il luogo di adempimento e il luogo di esecuzione per i clienti domiciliati, risp. con la propria sede all'estero e il **tribunale** per tutte le procedure è la **città di Zurigo**. Tuttavia, la banca è autorizzata a citare in giudizio il cliente anche presso il tribunale competente del suo domicilio o sede o presso qualsiasi altra istanza o autorità competente in Svizzera o all'estero. Anche in questi casi resta applicabile il diritto materiale svizzero.

Condizioni per le operazioni di pagamento e per le operazioni in strumenti finanziari

Versione 2020/1

1. Ambito di validità

Le presenti condizioni per le operazioni di pagamento e per le operazioni in strumenti finanziari disciplinano il rapporto contrattuale tra il cliente e la bank zweiplus sa («banca») e si applicano all'esecuzione di qualsiasi pagamento interno o esterno, nazionale o internazionale e ai movimenti in avere e alla contabilizzazione dei valori patrimoniali ottenuti («operazioni di pagamento»). Le stesse previsioni si applicano all'esecuzione d'istruzioni interne o esterne, nazionali o internazionali, o a trasferimenti alla e dalla banca in relazione a strumenti finanziari («operazioni in strumenti finanziari»). In aggiunta, trovano applicazione i termini generali e il regolamento di deposito della banca. In caso di divergenza, prevalgono gli accordi e i regolamenti previsti in via speciale.

2. Esecuzione di ordini, mancata accettazione e ritrasferimenti

La banca esegue gli ordini del cliente riguardanti le operazioni di pagamento o le operazioni in strumenti finanziari in conformità alla tempistica indicata, a condizione che l'ordine sia conforme ai termini applicabili al mercato in questione, e a condizione che tutti i requisiti previsti per l'esecuzione dell'ordine siano stati soddisfatti. Le informazioni indicate nell'ordine relativo a operazioni di pagamento o operazioni in strumenti finanziari devono essere esatte, chiare e accurate. Ciascun ordine relativo a operazioni di pagamento o operazioni in strumenti finanziari deve essere conforme ai requisiti legali e regolamentari applicabili e non deve applicarsi alcuna restrizione al diritto di disposizione. La banca può, ma non è obbligata a eseguire un ordine relativo a operazioni di pagamento o operazioni in strumenti finanziari nonostante le informazioni indicate siano incorrette o incomplete, qualora la banca fosse nelle condizioni di correggere o completare le informazioni occorrenti.

Salvo altrimenti indicato dal cliente in via espressa, le operazioni in strumenti finanziari sono eseguite sul mercato selezionato dalla banca a propria discrezione, od over the counter, ovvero per tratta-

tiva privata. Il cliente acconsente espressamente al fatto che la banca o una società collegata possano agire come controparte.

La banca si riserva di non accettare, a propria esclusiva discrezione, ordini relativi a operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari impartiti dal cliente. In particolare, la banca non è tenuta a eseguire ordini per operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari, per i quali non sono disponibili, sul conto/deposito del cliente, i valori patrimoniali richiesti. Nel caso in cui il cliente abbia piazzato più ordini relativi a operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari, il cui valore totale eccede i fondi o gli affidamenti creditizi, la banca può selezionare, a propria discrezione, gli ordini da eseguire, in tutto o in parte, indipendentemente dalla data o dal momento in cui gli ordini sono stati piazzati.

La banca non è tenuta a eseguire alcun ordine relativo a operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari qualora questo non possa essere adeguatamente trasmesso, entro un ragionevole lasso di tempo, alle proprie banche corrispondenti, in conformità alle pratiche locali, risp. non sia conforme alle leggi, disposizioni normative, o alle disposizioni delle autorità.

La banca può (ma non è obbligata a) cancellare a propria discrezione ordini relativi a operazioni in strumenti finanziari senza limitazioni di tempi d'esecuzione, qualora questi non possano essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricezione dalla banca. Il cliente prende atto e accetta il fatto che la banca non possa garantire che un ordine relativo a un'operazione in strumenti finanziari con una limitazione di prezzo (come un ordine con stop/loss) venga eseguito al prezzo stabilito dal cliente.

Se la banca non esegue un ordine relativo a operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari o se, dopo l'addebito sul conto del cliente, tale ordine viene rigettato da un altro soggetto coinvolto nell'operazione (ad es. un centro clearing o la banca del beneficiario economico), la banca informa il cliente della mancata esecuzione o del rifiuto nel più breve tempo possibile. La banca riaccredita ogni

importo precedentemente addebitato sul conto/deposito del cliente (al netto dei costi e delle spese, se del caso) non appena è stata completata la conversione dell'ordine relativo a operazioni di pagamento o a transazioni in strumenti finanziari e i valori patrimoniali sono stati restituiti alla banca.

La banca può annullare i bonifici e gli addebiti se sono stati effettuati senza un ordine (valido). La banca si riserva il diritto di far rivalere ulteriori motivi per l'annullamento di bonifici e addebiti, in particolare quelli di cui all'art. 27 e seg. della Legge svizzera sui titoli contabili.

Il cliente può cancellare un ordine relativo a un'operazione di pagamento o a un'operazione in strumenti finanziari prima della sua esecuzione, notificando tale intenzione alla banca per iscritto in tempo utile per permettere alla banca di rispettare le limitazioni temporali stabilite dalle regole applicabili al sistema di pagamento o al sistema di stanza di compensazione titoli in Svizzera e altrove. Qualsiasi istruzione proveniente dal cliente riguardo atti di disposizione di titoli contabili s'intende irrevocabile dal momento in cui è inoltrata alla banca, a meno che la banca esplicitamente sia d'accordo di cancellarla.

La morte, la dichiarazione di scomparsa, o la perdita della capacità di agire del cliente o dei suoi rappresentanti non rendono invalide le istruzioni inoltrate alla banca, né determinano la cancellazione di qualsiasi ordine relativo a un'operazione di pagamento o a una transazione in strumenti finanziari. Nel caso di morte del cliente, le responsabilità di quest'ultimo si estendono automaticamente ai suoi eredi o successori.

Qualsiasi ordine relativo a operazioni in strumenti finanziari afferenti ad attivi detenuti in custodia al di fuori del territorio svizzero o non relativi a titoli contabili ai sensi della legge federale Svizzera sui titoli contabili può essere cancellato solo in dipendenza dello stato del processo tecnico e in conformità alle regole applicabili nel paese di riferimento, o, in caso di ordini consegna contro pagamento, se non dà luogo a una situazione nella quale una parte coinvolta nell'operazione in strumenti finan-

ziari è simultaneamente in possesso sia dei titoli (o del diverso strumento finanziario) e della liquidità. Il cliente viene informato dalla banca di tutte le commissioni, oneri e altre spese dovuti dal cliente per operazioni di pagamento o le transazioni su strumenti finanziari per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato (in particolare fornendo i moduli «Prezzi e tariffe»). La banca può rispedire indietro ordini di pagamento o per transazioni su strumenti finanziari all'istituto finanziario del mittente se vi sono motivi che ne impediscano l'accredito sul conto del cliente (ad es. requisiti legali o regolamentari o ordini ufficiali). La banca è autorizzata a comunicare al mittente e alle altre parti coinvolte nelle operazioni di pagamento o nelle transazioni su strumenti finanziari il motivo dell'assenza della registrazione del credito.

3. Responsabilità della banca

La banca non può essere ritenuta responsabile per perdite causate da inchieste o della mancata o ritardata esecuzione di ordini per operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari tardivi, incompleti o erronei. La banca può addebitare al cliente o dedurre costi o spese sostenute in relazione a tali ordini. Qualora ordini relativi a operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari inoltrati alla banca in maniera tempestiva e corretta non fossero stati eseguiti o fossero stati eseguiti in maniera non corretta dalla banca, quest'ultima non può essere ritenuta responsabile per le perdite (limitate alle perdite d'interessi), a meno che il cliente non abbia espressamente e tempestivamente comunicato per iscritto alla banca, in casi specifici, il rischio legato a eventuali ulteriori perdite per lo stesso cliente e la banca non avesse confermato per iscritto che avrebbe eseguito l'ordine nell'arco temporale specificato.

La banca non può essere ritenuta responsabile per altre parti coinvolte nelle operazioni di pagamento o nelle transazioni in strumenti finanziari.

Regolamento di deposito

Versione 2020/1

1. Ambito di validità

Il presente Regolamento di deposito disciplinano la relazione tra il cliente e bank zweiplus sa (la «banca») e si applicano alla custodia, contabilizzazione, amministrazione e trasferimento di diritti, proprietà, oggetti di valore e di altri attivi (definiti come attivi in custodia) dalla banca. In aggiunta, si applicano le condizioni generali e le condizioni per le operazioni di pagamento e le transazioni in strumenti finanziari. In caso di divergenza, prevalgono gli accordi e i regolamenti su prodotti e servizi previsti in via speciale (ad es. condizioni speciali). In assenza di una disposizione contrattuale, le transazioni in borsa, in divise e in merci sono soggette alle pratiche della rispettiva piazza di negoziazione.

2. Attivi in custodia

La banca può accettare i seguenti attivi in custodia:

- titoli di qualsiasi tipo (azioni, obbligazioni, fondi, derivati, ecc.) in custodia e amministrazione;
- investimenti relativi al mercato monetario e al mercato dei capitali e altri strumenti finanziari non emessi in forma di certificato, o detenuti in custodia in forma intermediata (quali i titoli intermediati, nel senso precisato dalla legge federale Svizzera sui titoli contabili), inclusi i titoli non certificati ai sensi dell'articolo 973c del Codice Svizzero delle Obbligazioni, a fini di contabilizzazione e amministrazione;
- metalli preziosi in forma commerciale standard (barre, monete d'oro, ecc.) per custodia;

A seconda del prodotto, l'ambito degli attivi in custodia viene ulteriormente limitato. La banca può ri-

4. Trattamento e inoltro dei dati

In relazione a operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari, talune disposizioni previste dalla legge o di natura regolamentare, ad es. quelle sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento al terrorismo, nonché requisiti di sistema impongono alla banca di rivelare dati del cliente a soggetti terzi (quali la banca corrispondente o la banca del beneficiario) prima, durante o dopo un'operazione. Le informazioni comunicate possono comprendere, ad es.: il nome e l'indirizzo del cliente, l'IBAN (International Bank Account Number) e il numero di conto/deposito del cliente, il titolare del conto/deposito beneficiario finale, il titolare di titoli o l'azionista registrato, il retroscena dell'ordine. Se tali dati non vengono messi a disposizione, ciò può comportare che il terzo coinvolto rifiuti o blocchi l'ordine.

Nell'esecuzione di ordini per operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari, le informazioni sono fornite alle banche coinvolte nell'operazione (le banche corrispondenti in Svizzera o altrove), agli operatori dei sistemi di pagamento, in Svizzera o altrove (ad es. Swiss Interbank Clearing, SIC), a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ai depositari centrali e ai beneficiari, in Svizzera o altrove. Il cliente prende atto e approva che i soggetti coinvolti in tali ordini possano trasferire i dati a soggetti terzi stabiliti in altri paesi, per un ulteriore trattamento dei dati o ai fini di un salvataggio dei dati. Il cliente rileva che i dati inoltrati all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sono soggetti alle leggi del rispettivo paese e le autorità straniere possono porre delle domande o avere accesso ai dati.

Con l'accettazione delle presenti condizioni per le operazioni di pagamento e per le operazioni in strumenti finanziari, il cliente dichiara la propria intenzione di porre in essere ordini per operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari sulla base delle precedenti condizioni e autorizza

fiutarsi di prendere attivi in custodia, senza alcun obbligo di specificarne le ragioni.

La banca può in qualsiasi momento modificare, estendere o limitare l'ambito degli attivi in custodia ammissibili. In tal caso, la banca informa i clienti interessati per iscritto o con altri mezzi idonei.

3. Obbligo di diligenza e responsabilità della banca

È la responsabilità del cliente d'assicurare i propri attivi in custodia contro eventuali danni o perdita. La banca è responsabile solo per le perdite dirette (escluse le perdite indirette e le perdite di profitto) causate al cliente dalla banca con dolo o colpa grave, a condizione che il cliente possa dimostrare che la banca ha violato i suoi obblighi nei confronti del cliente e non ha applicato la due diligence abituale negli affari. Quivi viene esclusa la responsabilità della banca per negligenza lieve.

In caso di errori, azioni o mancanze di eventuali custodi terzi, salvo eventuali previsioni di legge imperativa, la banca può essere ritenuta responsabile solo per danni causati al cliente dall'inadeguata selezione o istruzione nei confronti di tale terzo da parte della banca. In via di eccezione, qualora il cliente richieda espressamente il ricorso a un determinato terzo custode (che la banca non aveva raccomandato), la banca non assume alcuna responsabilità per gli atti o le omissioni di tale custode. In generale, la banca non assume alcuna responsabilità in relazione all'insolvenza del terzo custode.

la banca a divulgare le informazioni necessarie per l'esecuzione degli ordini. Ciò include specificamente l'autorizzazione, a favore della banca, a fornire alla banca corrispondente, al depositario e alle banche del beneficiario tutti i dati che le vengono richiesti in relazione alle operazioni di pagamento o alle transazioni in strumenti finanziari. Nei limiti di quanto qui previsto, il cliente espressamente solleva la banca e i suoi incaricati dai rispettivi vincoli di confidenzialità.

Ulteriori informazioni sulla trasmissione di dati del cliente in relazione a operazioni di pagamento o transazioni in strumenti finanziari sono disponibili sui siti Internet dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, o possono essere richieste direttamente alla banca.

5. Pagamenti SEPA

La normativa SEPA (Single Euro Payments Area) rappresenta gli standard applicabili alle operazioni di pagamento senza l'uso del contante nell'area europea delle operazioni di pagamento. Qualora le condizioni per un ordine SEPA sono soddisfatte, la banca può, ma non ha alcun obbligo di effettuare l'ordine per l'operazione di pagamento attraverso il sistema SEPA. Il cliente prende atto e accetta che le operazioni di pagamento conformi al sistema SEPA sono eseguite sulla base del codice IBAN, senza alcun esame del nominativo e dell'indirizzo del beneficiario.

4. Conformità alla legge degli attivi in custodia, esame

Il cliente conferma l'autenticità, la conformità alla legge (riguardo all'origine e alle modalità di acquisizione) e il proprio esclusivo titolo di proprietà, con tutti i poteri di libera disposizione, di tutti gli attivi in custodia consegnati dallo stesso cliente o da qualsiasi soggetto terzo per conto del cliente. Il cliente garantisce che i metalli preziosi consegnati fisicamente alla banca o a un terzo depositario non hanno alcun legame con (a) un paese soggetto a sanzioni o embargo di ONU, UE, SECO, Ministero delle Finanze degli Stati Uniti od OFAC, o di qualsiasi organizzazione o persona soggetta a tali sanzioni o embargo; o (b) riciclaggio di denaro, terrorismo, contrabbando di droga, traffico illegale di armi o qualsiasi altra attività criminale o illegale.

La banca, a propria esclusiva discrezione, può in qualsiasi momento rifiutare qualsiasi bene in custodia che il cliente intende consegnare.

La banca è autorizzata, ma non obbligata, a verificare l'autenticità degli attivi in custodia, a esaminare la possibilità di considerare titoli non svizzeri, ai fini della loro qualificazione come titoli contabili, e a verificare eventuali provvedimenti di blocco o a far sì che tali controlli siano svolti da soggetti terzi in Svizzera o altrove, senza tuttavia assumerne alcuna responsabilità per l'accuratezza, completezza o qualsiasi effetto sfavorevole derivante da tale verifica. Eventuali attivi in custodia non svizzeri possono essere consegnati a un custode terzo o ad altro istituto ritenuto appropriato nel relativo paese, ai fini delle suddette verifiche. Le procedure di

verifica sono effettuate sulla base degli strumenti e dei documenti disponibili presso la banca. Il cliente sostiene i costi relativi alle procedure di verifica e assume tutti i correlati rischi, inclusi quelli connessi al controllo e alla consegna degli attivi in custodia nel luogo dove il controllo deve avvenire.

Nel caso in cui la banca decidesse di effettuare essa stessa tali verifiche, non può essere dato corso ad alcun ordine di vendita o consegna, né ad attività amministrative fino al completamento di tali verifiche. Qualora le verifiche portassero alla ritardata o negata accettazione d'istruzioni o dell'esecuzione di attività amministrative, la banca non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

Qualsiasi danno risultante da tale verifica o mancata accettazione è sostenuto interamente dal cliente.

5. Forma e luogo della custodia

La banca può detenere attivi in custodia fungibili dello stesso genere, o far sì che questi vengano custoditi per conto e a rischio del cliente, in propri conti deposito collettivi o in quelli di un custode terzo, in Svizzera o altrove. Il cliente assume ogni rischio relativo alla consegna e al trasporto degli attivi in custodia dalla o alla banca o altro custode, in Svizzera o altrove, incluso il rischio di perdita, furto o danno. Qualora attivi fisici fossero detenuti in un conto deposito collettivo in Svizzera, tipicamente il cliente acquisisce un diritto di proprietà su degli attivi detenuti nel conto deposito collettivo proporzionalmente all'importanza dei suoi attivi relativamente agli attivi in custodia dello stesso genere. In proporzione ai propri attivi registrati nel suo conto deposito, il cliente assume tutte le conseguenze di natura economica, giuridica o di altro tipo che possono colpire attivi detenuti da un terzo custode. Ciascun cliente assume una porzione delle perdite degli attivi detenuti per suo conto corrispondente alla sua quota nel totale degli attivi detenuti dalla banca. In caso di titoli contabili, ai sensi della legge federale Svizzera sui titoli contabili, qualsiasi diritto di proprietà sugli attivi fisici sottostanti è sospeso.

Gli attivi in custodia che, per loro natura o per altre ragioni, devono essere detenuti separatamente, sono detenuti in un conto deposito individuale presso la banca o presso un terzo custode in Svizzera o altrove.

La banca può, a sua discrezione e a proprio nome, ma per conto e a rischio dei clienti, detenere metalli preziosi di clienti nella forma tipica a livello commerciale nell'ambito di un deposito collettivo presso uno o più terzi depositari in Svizzera o all'estero e accreditare la quota di proprietà della banca riconducibile a tale cliente nel deposito collettivo sul deposito di questo cliente presso la banca, specificando il tipo e il numero di once o grammi. La quota di proprietà della banca equivale al rapporto tra la quantità totale del corrispondente tipo di metallo prezioso accreditato sul deposito della banca e la quantità totale dello stesso tipo di metallo prezioso detenuto in custodia collettiva dal corrispondente terzo depositario. La banca è espressamente autorizzata dal cliente a depositare o a organizzare la contabilizzazione degli attivi in custodia presso un terzo custode di propria scelta (ivi inclusi, per miglior chiarezza, eventuali sub-custodi, incaricati dai terzi custodi), a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del cliente, in Svizzera o altrove.

Il cliente è consapevole degli specifici rischi associati alla custodia degli attivi a cura di un terzo al di fuori della Svizzera, accetta tali rischi e acconsente espressamente a che la banca scelga terzi custodi al di fuori del territorio svizzero, i quali in tale paese non sono soggetti a un livello di supervisione commisurato alle attività di custodia prestate. In caso di custodia effettuata al di fuori del territorio svizzero, i diritti del cliente riguardo agli attivi in custo-

dia sono limitati a quelli previsti dal diritto locale. Nel caso in cui il diritto in un paese diverso dalla Svizzera o provvedimenti emessi da autorità locali rendessero difficoltoso o impossibile per la banca restituire gli attivi in custodia depositati in tale paese o trasferire i proventi della vendita di tali attivi, la banca ha esclusivamente l'obbligo di procurare al cliente un proporzionale diritto a rivendicare gli attivi in custodia, o a ottenere il pagamento delle somme interessate presso il luogo del deposito all'estero, presso una società del gruppo o presso una banca corrispondente a propria scelta, nella misura in cui tale diritto sussista e fosse cedibile. La banca può registrare attivi in custodia in forma nominativa a nome del cliente. Il cliente prende atto e accetta che, in tal caso, il suo nome sia rivelato al terzo custode e a qualsiasi altro soggetto coinvolto. In alternativa, salvo nel caso in cui è vietato dalla legge, la banca può registrare attivi in custodia a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del cliente.

6. Materializzazione differita di certificati, titoli non certificati, titoli contabili

In relazione ad attivi in custodia per i quali la materializzazione di certificati è o può essere differita o, secondo i casi, a diritti valori o a titoli contabili, la banca è espressamente autorizzata dal cliente:

- a. a far cancellare i certificati esistenti e a farli sostituire con diritti valori e titoli contabili, nei limiti in cui è possibile;
- b. a effettuare le attività amministrative del caso fintantoché i titoli sono contabilizzati presso la banca, al fine di fornire all'emittente le necessarie istruzioni e ottenere le necessarie informazioni dallo stesso;
- c. a richiedere all'emittente di procedere con la materializzazione e la consegna materiale dei certificati in qualsiasi momento, nella misura in cui ciò fosse previsto dalle condizioni di emissione o dallo statuto dell'emittente.

Inoltre, le disposizioni relative al contratto di commissione (articoli 425 e seguenti del Codice Svizzero delle obbligazioni) si applicano anche all'acquisto e alla vendita della banca, per conto del cliente, di attivi in custodia con materializzazione differita di certificati, diritti rappresentati da valori e titoli contabili.

7. Acquisto, ritiro, consegna materiale

Il cliente può ritirare gli attivi in custodia in qualsiasi momento o, ove consentito dalla natura degli attivi, può richiedere la loro consegna materiale, a condizione, tuttavia, che venga rispettato: (a) qualsiasi requisito di natura legale o regolamentare; (b) il diritto di compensazione, il diritto di pegno, il diritto di ritenzione o qualsiasi altro diritto della banca, o di eventuali terzi custodi, di trattenere il bene; e (c) qualsiasi accordo contrattuale particolare. Per l'emissione e il riscatto di fondi sul mercato primario vige il principio del forward pricing.

Il cliente prende atto che, in determinati casi, la vendita di attivi in custodia o il loro riscatto non può aver luogo immediatamente (ad es. a causa della mancanza di liquidità sul mercato, dei termini di disdetta per l'estinzione del deposito o per il riscatto, o di specifiche previsioni contrattuali in senso contrario). In ogni caso, i proventi sono accreditati al cliente solo dopo la vendita o il riscatto degli attivi in custodia.

Nel caso di consegna materiale, la banca rende disponibili al cliente gli attivi in custodia presso la sede della banca in cui gli attivi sono depositati o presso il diverso luogo determinato dalla banca a propria discrezione (luogo dell'adempimento), nella forma ed entro i limiti conformi alle pratiche comuni.

Costi dovuti a soggetti terzi (quali, ad es. i costi relativi alla strutturazione o altri costi) al momento della consegna al cliente degli attivi in custodia sono addebitati al cliente e la banca ha esclusiva-

mente l'obbligo di tenere a disposizione gli attivi in custodia, subordinatamente al rimborso dei relativi costi da parte del cliente.

Il cliente prende atto che la consegna materiale di determinati attivi in custodia è esclusa o limitata. È riconosciuto il diritto alla consegna materiale di titoli contabili solo se, e nella misura in cui i certificati sono depositati come sottostante e/o il cliente ha un diritto alla consegna di certificati individuali, ai sensi delle condizioni di emissione o dello statuto dell'emittente. Il cliente sostiene i costi di consegna dei certificati.

Nel caso in cui gli attivi in custodia collettiva devono essere consegnati, il cliente non ha diritto di riceverli in base alla specifica numerazione o denominazione e, in caso di barre o monete, il diritto del cliente non è collegato a specifici anni di emissione o a uno specifico conio. Qualsiasi discrepanza tra il peso o le finenze di metalli preziosi, rispetto alla consistenza contabilizzata, sono regolate sulla base dei tassi di mercato vigenti alla data di consegna.

La banca ha il diritto di richiedere al cliente il ritiro degli attivi in custodia in qualsiasi momento.

8. Amministrazione

In assenza di esplicite istruzioni del cliente, la banca effettua usuali attività di amministrazione, quali:

- a. l'incasso o la liquidazione degli interessi maturati, dei dividendi o delle somme dovute in linea capitale e di ogni altra distribuzione;
- b. il monitoraggio dei sorteggi, diritti di disdetta, diritti di sottoscrizione e ammortamento di attivi in custodia sulla base delle fonti di informazione generalmente disponibili nel settore bancario, senza che possa essere implicata alcuna responsabilità sotto tale profilo;
- c. l'ottenimento di nuovi fogli di coupon e la sostituzione di certificati interinali con titoli definitivi;
- d. l'esecuzione dei pagamenti residuali relativi a diritti, titoli o qualsiasi altro bene in deposito per il quale non è stato interamente effettuato il pagamento, a condizione che il termine d'esecuzione del pagamento era già stato determinato al momento dell'emissione.

Nel caso in cui la banca accreditasse sul conto del cliente distribuzioni o pagamenti a titolo analogo, prima che le relative somme fossero effettivamente ricevute, la banca si riserva di annullare tali trasferimenti, in tutto o in parte, nel caso in cui i relativi importi non fossero ricevuti o non lo fossero in misura integrale. L'erroneo accreditamento di distribuzioni o di altri pagamenti a favore del conto del cliente può essere cancellato in qualsiasi momento.

In caso di azioni nominative, la banca fa iscrivere il cliente nel registro delle azioni della rispettiva società anonima solo su richiesta scritta del cliente stesso. Nel caso di azioni nominative prive di coupon, i servizi amministrativi possono essere effettuati solo se l' intestazione del soggetto al quale devono essere trasferiti i dividendi o i diritti di sottoscrizione coincide con quella della banca.

A eccezione delle informazioni ottenute dalla banca attraverso fonti generalmente accessibili nel settore bancario e collegate con l'esecuzione di attività amministrative ordinarie, la banca non ha l'obbligo di fornire al cliente qualsiasi informazione in relazione all'emittente, agli attivi in custodia presso il conto deposito, o al loro trattamento, specificamente anche ai fini regolamentari e fiscali. Il cliente si assume la responsabilità di assicurare la conformità alla legge applicabile, incluso ogni obbligo di rivelazione ai sensi regole sulla vigilanza dei mercati finanziari applicabili, con riguardo agli attivi in custodia presso la banca, ed è responsabile di acquisire le necessarie informazioni e di fare valere i propri diritti rispetto agli attivi in custodia dinanzi

a qualsiasi tribunale nell'ambito di una procedura amministrativa o ai fini di un qualsiasi altro procedimento in Svizzera o altrove.

Salvo nel caso in cui sia diversamente convenuto per iscritto, la banca non esegue alcuna attività amministrativa in relazione ad attivi in custodia trasferiti alla banca per custodia in conti deposito individuali separati, e per attivi che sono essenzialmente negoziati al di fuori del territorio svizzero, ma che sono detenuti in Svizzera.

Le attività amministrative ordinarie non includono attività di gestione di patrimoni. Il cliente è tenuto a sottoscrivere un accordo separato, nel caso in cui intende conferire alla banca un mandato di gestione per proprio conto.

Nel caso il cliente fornisce alla banca esplicite istruzioni in tempo utile, o fossero in essere accordi scritti particolari tra la banca e il cliente, la banca può, a propria discrezione, eseguire ulteriori attività amministrative in relazione agli attivi in custodia del cliente, quali l'esercizio di diritti di votazione e di scelta, la gestione delle commutazioni, l'acquisto o la vendita o l'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'esercizio di diritti di conversione e d'opzione, e l'accettazione o la non accettazione di pubbliche offerte d'acquisto.

9. Estratti di deposito

La banca fornisce al cliente, con cadenza annuale, un riepilogo degli averi detenuti sul conto deposito. La banca emette ulteriori resoconti relativi al conto deposito a richiesta del cliente. La banca si riserva il diritto di addebitare una commissione a fronte di tale emissione. I titoli contabili non sono specificamente indicati come tali. I resoconti sui conti deposito non si qualificano come certificati e non sono trasferibili o utilizzabili come oggetto di garanzia. Gli attivi inclusi nel conto depositi sono valutati sulla base di prezzi approssimativi e dei valori di

mercato ottenuti ricorrendo a fonti di informazione generalmente accessibili e usualmente utilizzate dalle banche. Tali valori sono considerati esclusivamente come valori-guida e non hanno valenza vincolante per la banca. A causa delle condizioni dei mercati e/o dell'indisponibilità di dati, determinati valori possono non essere disponibili, non essere aggiornati o indicati come pari a zero (0). La banca non fornisce alcuna garanzia e non assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza dei resoconti relativi ai conti deposito o per qualsiasi altra informazione relativa agli attivi in custodia contabilizzati nei conti deposito. La banca è autorizzata a rettificare qualsiasi errore con le date dei valori, apportando le necessarie correzioni contabili. Qualora, a seguito di tali rettifiche contabili, il conto del cliente evidenzia un saldo negativo, interessi da scoperto maturano in via automatica, senza alcuna comunicazione formale, a partire dalla data dello scoperto.

10. Consegna di metalli preziosi

In caso di una consegna fisica, la banca mette a disposizione il metallo prezioso presso la sede della banca o in qualsiasi altro luogo liberamente determinato dalla banca (luogo di esecuzione) per conto, a spese e a rischio del cliente. Al momento della consegna fisica, il cliente acquisisce la proprietà del metallo prezioso. Le richieste di consegna devono essere notificate alla banca in tempo utile affinché quest'ultima possa prendere i provvedimenti necessari. La banca s'impegna a tenere conto d'eventuali richieste ragionevoli e specifiche del cliente riguardo alla consegna materiale di metalli preziosi, per quanto attiene alle dimensioni delle barre. In caso di differenze di peso tra la quantità di metalli preziosi richiesta dal cliente e il peso delle barre che la banca ha determinato di porre a disposizione del cliente, la banca può accreditare o addebitare

il valore di tale differenza, calcolata sulla base del prezzo di mercato del relativo metallo prezioso applicabile alla data di consegna.

Qualora limitazioni al trasferimento, eventi di forza maggiore o simili circostanze impediscano alla banca di restituire i metalli preziosi secondo le modalità convenute, la banca si riserva il diritto di adempiere all'obbligo di consegna materiale con le modalità che ritiene appropriate in virtù delle circostanze (in particolare il pagamento in contanti o la consegna al cliente di un proporzionale diritto alla restituzione del metallo prezioso o al pagamento dei relativi proventi, nella misura in cui tale diritto sussistesse e fosse cedibile), a spese e a rischio del cliente. La responsabilità della banca, in ogni caso, è limitata al valore dei metalli preziosi al momento della consegna, così come provato dal cliente.

11. Diritto di premio e di compensazione

Il cliente espressamente prende atto e accetta che il diritto di pegno e di compensazione, così come previsto nelle condizioni generali, si applichi anche in caso in cui la banca detiene i propri titoli contabili o qualsiasi altro bene in deposito o i titoli contabili o altri attivi in deposito dei propri clienti in conti depositi separati, presso custodi terzi. Qualsiasi titolo contabile o altro bene in deposito del cliente, così come i relativi diritti di consegna, sono soggetti a: (a) quanto previsto dagli accordi di compensazione tra la banca e i custodi terzi, o qualsiasi altro soggetto e (b) a ogni diritto di garanzia, di pegno, di ritenzione e di liquidazione, spettante al terzo custode o a qualsiasi altro soggetto. Il cliente acconsente di divenire parte di tali accordi di compensazione e di concedere, a favore del terzo custode e a ogni altro terzo coinvolto, un diritto di garanzia, di pegno, di ritenzione e di liquidazione. garanzia reale o pegno e un diritto a promuovere procedure esecutive per l'esercizio delle proprie prerogative.